

Quotidiano

# Enti Locali & Pa

Home Scadenze Codici e Norme Formazione

**18** Ott  
2019

SEGNALIBRO ☆

FACEBOOK | f

TWITTER | t

STAMPA | p

**TAG**

Edilizia scolastica

Scadenza

Progettazione

Per approfondire



HOME &gt; EDILIZIA E APPALTI

## Prevenzione incendi, approvate le norme «verticali» su asili nido e autorimesse

di Mariagrazia Barletta

Via libera ieri da parte del Comitato tecnico-scientifico. Ora il passaggio a Bruxelles per la notifica

È stata approvata definitivamente ieri (16 ottobre) nella riunione del Comitato tecnico scientifico per la prevenzione incendi (Ccts) la Regola tecnica verticale (Rtv) per gli asili nido che confluirà nel Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015). Riceve il via libera dall'organo consultivo e propositivo dei Vigili del Fuoco anche la nuova regola tecnica sulle autorimesse che andrà a sostituire l'omologa Rtv del Codice approvata con decreto de ministero dell'Interno del 21 febbraio 2017. In particolare, la nuova norma sulle autorimesse assume un valore importante, giacché, come ha anticipato dal capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, **Fabio Dattilo**, nell'intervista esclusiva a Edilizia e Territorio, l'intenzione è di farla diventare obbligatoria entro un anno.

Entrambe le norme vanno ora notificate alla Commissione Ue per adempiere ai consuetudinari obblighi di informazione. Rimarranno a Bruxelles tre mesi o il doppio nel caso dovessero emergere osservazioni (è successo raramente). Non appena in vigore, e fino all'operatività di eventuali Dm che disporranno diversamente, le due norme saranno facoltative e alternative alle "vecchie" regole (Dm 16 luglio 2014 per gli asili nido e Dm 1 febbraio 1986 per le autorimesse). Per entrambe le nuove Rtv, la strategia antincendio, comprensiva di tutte le misure di prevenzione, di protezione e gestionali, va costruita anche attraverso eventuali altre Rtv applicabili e mediante la corposa Regola tecnica orizzontale (Rto). La Rto, va ricordato, è in fase di revisione: l'11 ottobre è scaduto il periodo di standstill in Commissione Ue e si attende la pubblicazione del Dm e dell'allegato tecnico in Gazzetta ufficiale. Secondo i bene informati il testo sarebbe sul tavolo del ministro Lamorgese per la firma.

Per le Rtv su autorimesse e nidi varrà quanto stabilito dal campo di applicazione del Codice: le norme potranno applicarsi sia alle attività di nuova realizzazione sia in caso di ampliamenti o modifiche, a condizione che le misure di sicurezza antincendio relative alla parte dell'attività non interessata dalle modifiche, siano compatibili con gli interventi da realizzare. In caso contrario, o ci si affida alle norme pre-Codice oppure le nuove Rtv vanno applicate non solo alla porzione interessata dai lavori di modifica o di ampliamento, bensì all'intera attività. Gli asili nido che applicano il piano di adeguamento in fasi, in quanto già esistenti al 28 agosto 2014 (data di entrata in vigore del Dm 16 luglio 2014), devono necessariamente far riferimento alla Rtv del 2014, in

quanto il piano di adeguamento in fasi è costruito sui contenuti di quella norma.

**Asili nido: impianti di rivelazione automatica sempre obbligatori e ammessa la protezione con i soli estintori per attività a minor rischio**

La regola tecnica si applica agli asili nido con più di 30 occupanti. Le misure che compongono la strategia antincendio sono determinate in base alla massima quota dei piani e alla presenza di eventuali aree a maggior rischio, come i depositi e i locali destinati al lavaggio della biancheria. Quanto all'esodo, una facilitazione è introdotta consentendo di avere, per ciascuna delle aree destinate principalmente ai bambini e gli spazi comuni, corridoi ciechi di lunghezza fino a 20 metri, a condizione che l'affollamento degli ambiti serviti non sia superiore a 50 occupanti.

Nei nidi soggetti a controllo viene consentita la protezione di base (attuata con i soli estintori) solo in caso di altezze (massima quota dei piani) fino a 12 metri, purché il numero di occupanti sia inferiore a cento e non vi siano aree non ricomprese nella classificazione predisposta dalla norma (aree Tz), per le quali le scelte sono demandate alla valutazione dei rischi. In tutti gli altri casi è da prevedere una rete di idranti, preferendo i naspi per la protezione interna, come raccomandato nella Rto. Ai fini dell'applicazione della Uni 10779, vengono fissati i seguenti parametri minimi di progettazione: protezione interna, livello di pericolosità 1 e alimentazione singola secondo la norma En 12845.

È sempre richiesta l'installazione di impianti di rivelazione automatica estesi all'intera attività. Inoltre, tutto il personale addetto all'attività deve ricevere formazione antincendio specifica. Fino a 50 occupanti, almeno quattro addetti devono essere in possesso di specifico attestato di idoneità tecnica. In caso di più di 50 occupanti, la necessità di un numero superiore di addetti in possesso di attestato di idoneità tecnica è frutto di specifica valutazione del rischio. La frequenza delle prove di attuazione del piano di emergenza viene fissata in almeno tre simulazioni all'anno, con la prima prova da effettuare entro due mesi dall'apertura dell'anno scolastico.

**Autorimesse: niente più distinzione tra pubblico e privato, semplificazione per le valutazioni Atex e nuova formula per il raggio di influenza**

Con la nuova Rtv, ai fini della messa a punto della strategia antincendio, non vale più la distinzione tra autorimesse pubbliche e private. La classificazione delle attività avviene non solo in base alla quota dei piani e alla superficie, ma anche in base alle caratteristiche prevalenti degli occupanti ( $\delta_{occ}$ ). In pratica, se gli occupanti hanno familiarità con l'edificio, le misure possono essere meno gravose. Sempre in riferimento alla classificazione dell'autorimessa, viene introdotta un'importante semplificazione: non si fa più riferimento alla quota del fabbricato, ma ai soli piani destinati ad autorimessa. Un'altra semplificazione riguarda le valutazioni Atex: se con l'attuale Rtv è possibile tralasciare tale valutazione al verificarsi di determinate condizioni, la nuova Rtv stabilisce che è ammesso omettere le valutazioni relative alle aree a rischio per atmosfere esplosive nelle autorimesse progettate e gestite seguendo i dettami in essa contenuti.

Relativamente alla verifica dell'uniforme distribuzione delle aperture di smaltimento nelle autorimesse, viene inoltre introdotta una formula (ideata e voluta dal Gruppo di Lavoro Sicurezza del Cni) che permette di incrementare il raggio di influenza (Roffset) in presenza di aperture di smaltimento permanentemente aperte e in caso di altezze dei locali non inferiori a 3,5 metri (l'incremento di Roffset è proporzionale all'altezza dei locali stessi). Per alcune misure, come la resistenza al fuoco e la reazione al fuoco, vengono meno le prescrizioni specifiche per gli autosilo. Diventano meno gravose le condizioni che obbligano a inserire i depositi di materiale combustibile (con carico di incendio specifico fino a 300 MJ/mq e superficie lorda fino a 25 mq) in compartimenti distinti. Diventano molto più dettagliate le caratteristiche minime delle comunicazioni

tra compartimenti, comprese quelle verso compartimenti di altre attività. Cambiano anche alcune prescrizioni relative alla gestione della sicurezza antincendio. Viene, ad esempio, introdotto il divieto di parcheggio nelle autorimesse di veicoli che trasportano sostanze pericolose, a meno che non vi sia una specifica valutazione del rischio incendio. Rispetto all'attuale Rtv, viene aggiunto il divieto di parcheggio per i veicoli non in regola con gli obblighi di revisione periodica, «a meno che non siano provvisti di quantitativi limitati di carburante».

Sul fronte del controllo antincendio, cambiano i livelli di prestazione, stabiliti in funzione delle caratteristiche prevalenti degli occupanti, delle altezze e delle superfici. In particolare, per quote dei piani comprese tra meno uno e più sei metri, le misure da attuare diventano meno gravose: ad esempio, nel caso di autorimessa aperta contenuta entro i 5mila metri quadri, in presenza di occupanti che abbiano familiarità con l'attività, è possibile prevedere la sola protezione di base, attuata, cioè, mediante i soli estintori, seguendo quanto indicato nella Rto. Inoltre, nuove prescrizioni sono inserite per la sicurezza dei monta auto. In presenza di monta auto con occupanti a bordo il sistema di esodo deve essere definito impiegando la progettazione prestazionale del capitolo "Metodi" della Rto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## CORRELATI

### EDILIZIA E APPALTI

07 Settembre 2018

**Tempi rapidi e meno burocrazia: pronto lo sblocco di un miliardo per l'edilizia scolastica**

### 2015/AMMINISTRATORI E ORGANI

10 Agosto 2015

**Tutti gli step della procedura amministrativa: casi pratici per capire meglio**

### AMMINISTRATORI E ORGANI

10 Agosto 2015

**Responsabili della prevenzione più autonomi grazie al rafforzamento delle relazioni con l'Authority**